COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO AFFARI DI GIUSTIZIA

LXXXIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO 1958

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TOSATO

INDICE

PAG.

Comunicazioni del Presidente:

PRESIDENTE 773

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Proroga della facolta di trattenere nelle precedenti funzioni in uffici del distretto della Corte di appello di Trento, magistrati di tribunali promossi alla categoria di magistrati di appello (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*). (3417) 774

PRESIDENTE 774
FACCHIN, *Relatore* 774
TINZL 774
BERLINGUER 774

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Attribuzioni della facoltà di procedere direttamente al sequestro della merce ed al prelevamento dei campioni ai funzionari ed agenti delegati dalle competenti amministrazioni ad esercitare il servizio di vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*). (3418) 774

PRESIDENTE 774, 775, 776, 777
PERLINGIERI, *Relatore* . . 774, 775, 776
CAVALLARI 775
CAPALOZZA 775, 777
SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 775, 776, 777
BERLINGUER 776

PAG.

CONCETTI 776
AMADEI 776, 777
FACCHIN 776
BREGANZE 777

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Trattamento economico del personale aggregato degli Istituti di prevenzione e e pena. (3299) 777, 778

PRESIDENTE 777
MURDACA, *Relatore* 777
CAPALOZZA 777
SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 777

Votazione segreta:

PRESIDENTE 779

La seduta comincia alle 12,10.

BERLINGUER, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. In ottemperanza alle richieste contenute in una recente circolare del Presidente, nella quale si invitano le Commissioni a dare la precedenza, nella discussione delle varie proposte e disegni di legge a quelli già approvati dal Senato, propongo un'inversione dell'ordine del giorno,

nel senso di discutere subito i disegni di legge:

« Proroga della facoltà di trattenere nelle precedenti funzioni, in uffici del distretto della Corte di appello di Trento, magistrati di tribunale promossi alla categoria di magistrati di appello (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) » e

« Attribuzione della facoltà di procedere direttamente al sequestro della merce ed al prelevamento dei campioni ai funzionari ed agenti delegati dalle competenti amministrazioni ad esercitare il servizio di vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) ».

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Proroga della facoltá di trattenere nelle precedenti funzioni, in uffici del distretto della Corte di appello di Trento, magistrati di Tribunale promossi alla categoria di magistrati di appello. (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato). (3417).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga della facoltà di trattenere nelle precedenti funzioni, in uffici del distretto della Corte di appello di Trento, magistrati di tribunale promossi alla categoria di magistrati di appello ». Invito il relatore, onorevole Facchin, a riferire alla Commissione.

FACCHIN, *Relatore*. Come i colleghi ricorderanno, il 12 luglio 1945 è stata approvata una legge con la quale si consentiva che i magistrati promossi consiglieri di Corte di appello della circoscrizione della Corte di appello di Trento potessero, su loro richiesta, essere trattenuti ad espletare le funzioni di giudice del tribunale di Bolzano, allo scopo di assolvere alle esigenze particolari della provincia di Bolzano in cui – essendovi due lingue parificate, italiano e tedesco – è necessario disporre anche nei tribunali di un adeguato numero di magistrati che abbiano una buona conoscenza delle due lingue. Si stabilì, allora, che i posti corrispondenti del ruolo della Corte di appello dovessero rimanere vacanti perché questi magistrati che, su loro richiesta, venivano trattenuti potevano in qualsiasi momento chiedere di passare nel loro ruolo di Corte di appello.

Essendo giunto a scadenza il termine previsto da tale legge e permanendo la situazione che a suo tempo ne consigliò la promulgazione, è stato presentato un nuovo disegno di legge che consente di applicare ulteriormente per altri due anni la possibilità di trattenere i magistrati presso il tribunale di Bolzano.

Date le finalità della proposta, ritengo che essa possa avere la unanime approvazione della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TINZL. Non posso che associarmi alla richiesta del relatore Facchin, perché la legge viene incontro a una particolare esigenza delle popolazioni alto-atesine di lingua tedesca.

BERLINGUER. Anche il gruppo socialista esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Constando di un unico articolo, senza emendamenti, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Attribuzione della facoltá di procedere direttamente al sequestro della merce e al prelevamento dei campioni ai funzionari ed agenti delegati dalle competenti amministrazioni ad esercitare il servizio di vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari. (3418).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Attribuzione della facoltà di procedere direttamente al sequestro della merce ad al prelevamento dei campioni ai funzionari ed agenti delegati dalle competenti amministrazioni ad esercitare il servizio di vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari ».

L'onorevole Perlingieri ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PERLINGIERI, *Relatore*. Il decreto-legge del 15 ottobre 1925, n. 2033, e il regolamento relativo, approvato con regio decreto del 1° luglio 1926, n. 1361, disciplinarono la facoltà concessa, tra gli altri, ai ministeri dell'agricoltura e dell'industria e commercio di esercitare, attraverso propri funzionari, la vigilanza e l'ispezione sulle ditte le quali preparano o immettono in commercio sostanze

di uso agrario e prodotti agrari: e ciò allo scopo di accertare e di colpire eventuali frodi commerciali.

Non essendo quei funzionari ufficiali di polizia giudiziaria, non è loro consentito di procedere al sequestro del corpo del reato, ove si trovino in presenza di un reato. Di conseguenza il Governo ha presentato un disegno di legge diretto ad attribuire la qualifica di « ufficiale di polizia giudiziaria » ai funzionari dei ministeri dell'agricoltura e dell'industria e commercio, allo scopo di facilitare detti funzionari a esercitare questi sequestri.

La competente Commissione del Senato non ritenne peraltro di poter aderire al punto di vista del Governo e modificò il disegno di legge nel senso di attribuire senz'altro ai singoli funzionari dei ministeri dell'agricoltura o dell'industria e commercio la facoltà di esercitare il sequestro del corpo del reato.

Si tratta ora di pronunziarsi sul testo del Senato e di approvarlo, ove se ne ravvisi l'opportunità.

Debbo, però, con tutta sincerità confessare che non ho compreso bene quale sia l'utilità del disegno di legge. Infatti quando il funzionario incaricato del controllo si trova in presenza di merce adulterata, preleva il campione e sporge regolare denunzia all'autorità giudiziaria; non vedo pertanto quale vantaggio ci si riprometta dalla concessione della facoltà di sequestro: se il commerciante nel frattempo tentasse di far scomparire la merce adulterata evidentemente verrebbe ad aggravare la sua responsabilità.

Prescindendo da queste considerazioni che, ripeto, hanno carattere generale, ritengo che la Commissione debba pronunziarsi in senso favorevole al testo approvato della Commissione del Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CAVALLARI; Quali sono i casi per i quali la legge 18 marzo 1926, n. 1361 prevede il prelevamento dei campioni ?

PERLINGIERI, *Relatore*. La legge accorda il diritto di « ispezione sulle ditte, depositi e rivendite » e di « prelievo dei campioni » al fine della vigilanza e della repressione delle frodi in commercio. I funzionari possono, in base alla vigente legge, prelevare campioni ma non sequestrare la merce.

CAPALOZZA. Non vedo la necessità di accordare a tali funzionari la facoltà del sequestro. Essi non possono accertare immediatamente, salvo casi eccezionali, che il prodotto sia adulterato o comunque venduto in ispregio della legge; saranno necessari accertamenti ed analisi prima di accertare l'eventuale infrazione. Che cosa significa, allora, autorizzarli direttamente a procedere subito al sequestro ? Sarebbe veramente stravagante una norma che consentisse il sequestro prima che sia accertata l'esistenza della irregolarità !

Se si tratta poi di prodotti o merci che non potevano essere né offerti in vendita né venduti, si seguano le norme della precedura attraverso gli organi di polizia giudiziaria e di polizia, ai quali spetterà di procedere al sequestro.

Approvando la norma che ci viene sottoposta, si finirebbe coll'autorizzare abusi che, sia pure in buona fede, potrebbero venire commessi a danni di commercianti e industriali i quali, ad esempio, potrebbero vedersi sequestrata una partita di merce (con la pubblicità che il sequestro comporta) della quale poi, magari dopo uno o due mesi, si proclamerebbe la perfetta regolarità.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Premesso che il provvedimento in questione è stato presentato dal Ministero dell'agricoltura, devo ammettere che non ho nascosto la mia perplessità allorché si è richiesto di riconoscere genericamente una qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria a funzionari dei Ministeri dell'agricoltura e dell'industria e commercio, anche perché questo fatto avrebbe avuto conseguenze in sede penale, venendosi a configurare con grande facilità il reato di oltraggio.

Quando il Senato ha ripiegato sulla formula più limitativa che è ora al nostro esame, ho chiesto ed ottenuto che la discussione venisse fatta alla presenza del rappresentante del Ministero dell'agricoltura, perché questi potesse integrare la motivazione, invero troppo succinta, del disegno di legge, motivazione che prendeva le mosse dalla constatazione della impossibilità di sequestrare partite irregolari per la mancata presenza di ufficiali di polizia giudiziaria.

La richiesta tendeva e tende a rendere più agevole la repressione delle frodi che si verificano, soprattutto nel settore alimentare, e che sono in un certo senso facilitate dalla mancanza di efficaci e tempestivi interventi degli organi dello Stato; e ciò a tutela sia delle categorie produttrici sia della salute dei consumatori.

Si tratta di vedere se – essendo, come si può non esserlo, d'accordo sulla sostanza del provvedimento – la Commissione ritenga di aderire alle proposte del Senato. Se essa non

fosse di questo avviso, devo, in via pregiudiziale, avanzare la richiesta che la discussione avvenga, come già al Senato, alla presenza del rappresentante del Ministero dell'agricoltura, perché questi possa fornire alla Commissione dati ed elementi che non possono essere ovviamente in mio possesso.

BERLINGUER. Essendo l'onorevole sottosegretario intervenuto al Senato per trovare una formula conciliativa, ritengo che la Commissione possa essere soddisfatta della sua presenza e del fatto che egli esprima il suo parere.

Tengo subito a dichiarare che sono favorevole al testo approvato dal Senato e che non concordo con le osservazioni del collega Capalozza. Il Senato ha voluto modificare il disegno di legge governativo in senso limitativo, in ossequio appunto a quella esigenza che l'onorevole Scalfaro ha prospettato, di non conferire cioè ai funzionari ministeriali incaricati della ispezione in oggetto la qualifica di agenti od ufficiali di polizia giudiziaria

Il Senato ha ritenuto che a questi funzionari si potesse concedere la facoltà di procedere a sequestri. A questo proposito l'onorevole Capalozza ha osservato che di tale facoltà si potrebbe abusare: ma non posso non far notare che anche la polizia giudiziaria potrebbe abusare dei suoi poteri.

Nel presente caso, a parte le garanzie che offrono questi funzionari, vi è la sicurezza di una maggiore competenza specifica, il che porta ad attenuare gli inconvenienti che potrebbero derivare da errori dai quali – ripeto – nemmeno la polizia giudiziaria può andare esente. Mentre si sottolinea l'urgenza di procedere immediatamente al sequestro, va sottolineata ugualmente l'urgenza che l'autorità giudiziaria competente si pronunzi immediatamente sulla fondatezza del sequestro.

Sono, pertanto, favorevole all'approvazione del disegno di legge nel testo del Senato, anche perché ritengo che una ritardata approvazione potrebbe compromettere l'entrata in vigore di una legge alla quale, giustamente, il Governo annette notevole importanza ed urgenza.

PERLINGIERI, *Relatore*. Io non comprendo il vantaggio del sequestro della merce, in quanto l'ufficiale di vigilanza ministeriale ha il potere di prelevare il campione. Egli, naturalmente, può anche identificare il quantitativo della merce in deposito ed ha il dovere di trasmettere la denuncia al magistrato penale. Ora, si potrebbe verificare che il commerciante, già preso con le mani nel sacco, venda la merce, ma in questo modo aggrava la sua responsabilità.

AMADEI. Mi pare che l'obiezione principale dell'onorevole Capalozza consista in questo: l'ufficiale che procede al sequestro non può stabilire se la merce sia adulterata o meno. Se si deve attendere il risultato di una perizia, mi pare eccessivo autorizzare l'agente a procedere al sequestro della merce che potrebbe risultare non adulterata. Mi pare che l'osservazione dell'onorevole Capalozza non sia stata superata dalle osservazioni dell'onorevole Berlinguer.

CONCETTI. L'espressione « procedono direttamente al sequestro della merce e al prelevamento dei campioni » mi sembra impropria.

PRESIDENTE. Mi pare che tutti siano d'accordo sul prelevamento dei campioni. La questione verte sulla facoltà del sequestro. Ora, se si trattasse di un sequestro in caso di urgenza e in via temporanea, potrebbe anche ammettersi. Ma in questo caso, come si fa ad affidare a una persona qualsiasi il sequestro di una partita di merce che può essere deperibile?

AMADEI. Si potrebbe fissare un termine di 24 o 48 ore.

PRESIDENTE. Oppure un termine massimo di quattro giorni.

FACCHIN. Qui non si tratta di porre delle regole nuove di procedura circa l'effettuazione di un sequestro. La possibilità del sequestro rimane quella che è. Qui si innova unicamente in tema di determinate facoltà, le quali vengono conferite anche a questi funzionari. L'innovazione non è sulla sostanza del problema, ma solo sulle persone che possono essere delegate ad effettuare questa funzione. Quindi, se esistono inconvenienti in caso di sequestro, essi esistono anche nel caso di sequestro da parte degli agenti di polizia giudiziaria. Qui gli inconvenienti non sono aggravati, ma rimangono gli stessi.

PRESIDENTE. Tutto questo non risulta dal testo.

FACCHIN. Io, però, interpreto le norme in questo senso.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Bisogna notare che fino ad oggi non è sorto alcun problema in merito al sequestro. Qui si tratta di dare i poteri che oggi hanno soltanto determinate persone a funzionari ministeriali.

Oggi avviene che, quando il funzionario ha trovato che le cose non vanno, chiama un agente della polizia giudiziaria per eseguire il sequestro. Ora, il Ministero dell'agricoltura fa notare che il più delle volte questo agente non si trova e nel frattempo la merce può essere sottratta, con danno della giustizia e dei citta-

dini, i quali più volte se ne sono lamentati. Pertanto il Ministero dell'agricoltura chiede per i propri funzionari gli stessi poteri dell'agente di polizia. La questione è tutta qui.

AMADEI. Ma il sequestro non può farsi prima della perizia.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia.* Il sequestro è un atto provvisorio e cautelativo in attesa di un provvedimento.

CAPALOZZA. Vorrei far osservare che il problema non può porsi in questi termini. Qui non si tratta di dare a questi funzionari gli stessi poteri che si dice competano agli agenti o ufficiali di polizia giudiziaria; ma si tratta (almeno secondo la formulazione piuttosto lata della norma) di dare a costoro la possibilità di effettuare il sequestro quando essi lo vogliano. Secondo la disciplina del nostro codice di procedura penale, l'agente o l'ufficiale della polizia giudiziaria non può effettuare il sequestro solo perchè pensa che potrebbe essere un reato l'offerta in vendita o la vendita; in questo caso si tratterebbe addirittura di un sequestro preventivo, fatto prima ancora che si addivenga all'accertamento del *fumus* di reato. Il capoverso dell'articolo 222 del codice di procedura penale stabilisce che gli ufficiali e gli agenti curano che il corpo e le tracce del reato siano conservate e che lo stato delle cose non venga mutato prima che giunga nel luogo l'autorità giudiziaria; se vi è fondato motivo di ritenere che frattanto le cose o le tracce predette si alterino o si disperdano, si deve procedese ai necessari accertamenti e sequestrare il corpo del reato osservando, per quanto è possibile, le norme sull'istruzione formale.

Qui si tratta di vedere come si può uscire dal disposto dell'articolo 222.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia.* Ma noi sosteniamo che non si esce dal disposto di quell'articolo.

CAPALOZZA. Allora la norma è assolutamente inutile. Io penso che questa norma serva solo per togliere quel piccolo vantaggio economico che a conclusione del processo potrà venire all'agente di polizia giudiziaria in caso di contravvenzione.

CAVALLARI. Mentre nel disegno di legge si conferisce la facoltà di procedere direttamente al sequestro della merce e al prelevamento dei campioni, per cui è configurabile l'ipotesi affacciata dal nostro presidente di un sequestro che si dilunghi per molto tempo e porti anche al deterioramento della merce, la disposizione richiamata ora dall'onorevole Capalozza, non consente il verificarsi di un evento di questo genere Infatti, la facoltà degli agenti è prevista per un tempo limitato, cioè fino a quando l'autorità giudiziaria giunga sul posto. Invece, in questo disegno di legge si parla puramente e semplicemente di sequestro, senza alcun riferimento all'articolo 222 del codice di procedura penale, per cui è da temere che si tratti di un sequestro che potrebbe dilungarsi indefinitamente nel tempo.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia.* Noi non modifichiamo l'attuale tipo di sequestro. Se poi non siamo sodisfatti dell'attuale sistema, questo si può discutere.

BREGANZE. Forse meglio sarebbe richiamarsi all'articolo 222 del codice di procedura penale.

PRESIDENTE. Ritengo che il problema debba essere ulteriormente approfondito; pertanto rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Trattamento economico del personale aggregato degli Istituti di prevenzione e di pena. (3299).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trattamento economico del personale aggregato degli Istituti di prevenzione e di pena ».

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Murdaca

MURDACA, *Relatore.* In attuazione della legge 20 dicembre 1954, n. 1181 è stato disposto con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1956, n. 10, il conglobamento parziale del trattamento economico del personale aggregato degli istituti di prevenzione e di pena. Era previsto in questa legge che si dovesse provvedere al conglobamento totale, cosa che non è stata fatta ed a cui vuole provvedere il disegno di legge presentato dal ministro di grazia e giustizia: per cui non posso non esprimere parere favorevole all'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CAPALOZZA. Mi sembra che si tratti in sostanza dell'applicazione di una norma non attuata della legge del 20 dicembre 1954, n. 1181. Senza poter dare un giudizio sui criteri di applicazione credo che in linea di massima si debba essere d'accordo. Noi daremo pertanto voto favorevole.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia.* Il Governo è naturalmente favo-

revole ad una sollecita approvazione del provvedimento

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo agli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Le tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 10, relative al conglobamento parziale del trattamento economico del personale aggregato degli Istituti di prevenzione e di pena, sono sostituite con la tabella unica allegata alla presente legge.

Le misure delle retribuzioni di cui alla predetta tabella unica si riferiscono alla posizione iniziale dei singoli gruppi indicati nella tabella medesima. Tali retribuzioni sono suscettibili di aumenti periodici costanti, in numero illimitato, in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale per ogni biennio di permanenza nel gruppo, senza demerito, del personale interessato.

Nella prima applicazione della presente legge, ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali di cui al secondo comma del presente articolo, si ha riguardo all'anzianità maturata nel gruppo di appartenenza ed alle altre eventuali particolari circostanze che, a termine delle disposizioni in vigore, possono determinare l'anticipo dell'aumento biennale in corso di maturazione al 1° luglio 1956.

TABELLA UNICA DELLE RETRIBUZIONI ANNUE LORDE
DEL PERSONALE AGGREGATO DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

GRUPPI	Sanitari	Cappellani	Suore	Maestri ed insegnanti diversi	Farmacisti e veterinari
I	316.800	294 000	315.600	294.000	295.200
II.	339.600	315.600	326.400	327.600	354.000
III	361.200	326.400	338.400	351.600	363.600
IV	381 600	338.400	351.600	—	—
V	399.600	351.600	—	—	—
VI	422.400	370.800	—	—	—
VII	464.400	—	—	—	—
VIII	507.600	—	—	—	—
IX	548.400	—	—	—	—

(*Sono approvati*).

ART. 2.

Le disposizioni degli articoli 9, 10, 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sono estese, in quanto applicabili, al personale aggregato.

(*È approvato*).

ART. 3.

Sono abrogate le disposizioni contrarie o incompatibili con quelle della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 4.

La presente legge ha effetto a decorrere dal 1° luglio 1956.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta dei disegni di legge:

« Trattamento economico del personale aggregato degli Istituti di prevenzione e di pena ». (3299):

Presenti e votanti 26
Maggioranza 14
Voti favorevoli . . . 25
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*)

« Proroga della facoltà di trattenere nelle precedenti funzioni, in uffici del distretto della Corte di appello di Trento, magistrati di tribunale promossi alla categoria di magistrati di appello » (3417):

Presenti e votanti 26
Maggioranza 14
Voti favorevoli . . . 26
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadei, Baldassari, Berlinguer, Bottonelli, Breganze, Caccuri, Capalozza, Cavallari, Colitto, Concetti, Facchin, Fassina, Floreanini Gisella, Formichella, Gorini, Lopardi, Murdaca, Murgia, Perlingieri, Petrilli, Preziosi, Rocchetti, Riccio, Silvestri, Tesauro e Tosato.

La seduta termina alle 13.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI